**Spett.le COMUNE DI MARTINA FRANCA**

**c.a. Sig. Presidente del Consiglio Comunale**

 **Sig. Sindaco**

**Alla 1^**

**Commissione consiliare permanente**

**p.c. Sig. Segretario Generale**

**PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI MARTINA FRANCA**

**OGGETTO : Difensore civico territoriale – richiesta stipula Convenzione tra Comune di Martina Franca e Ente Provinciale di Taranto**

Visto l’art. 43 del TUEL, d.lgs. 267/2000

Visti gli artt. 14 e 22 dello Statuto comunale

Visto l’art. 9 del Regolamento per le adunanze e il funzionamento del Consiglio Comunale

ORDINE DEL GIORNO

**Il Consiglio Comunale di Martina Franca,**

PREMESSO - che la Legge di conversione del D.L. n. 2 del 25 gennaio 2010, nel testo approvato alla Camera dei Deputati, prevede che:

- "*per il contenimento della spesa pubblica i Comuni devono provvedere alla soppressione del Difensore Civico comunale";*

- *"le funzioni del Difensore Civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al Difensore Civico della Provincia nel cui territorio rientra il relativo Comune, che assume la denominazione di "difensore civico territoriale";*

- *"il Difensore Civico territoriale è competente a garantire l'imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini";*

- le disposizioni sopra richiamate *"si applicano, in ogni Comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei Difensori Civici in essere alla data di entrata in vigore della Legge".*

PRESO ATTO - che intento esplicito del provvedimento non è stato quello di sopprimere la Difesa civica, ma quello di evitare la proliferazione e la frammentazione dell'Istituto, anche ai fini del contenimento della spesa, confermando in capo al Difensore Civico territoriale tutte le funzioni di garanzia, tutela e promozione dei diritti dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione.

CONSIDERATO CHE – presso il Comune di Martina Franca, la figura e le funzioni del Difensore civico non sono mai state esercitate sia prima della legge di soppressione, non istituendo l’ufficio, sia dopo la stessa legga che ha di fatto e naturalmente disattivato l’ufficio stesso.

 CHE – allo stesso momento, il mantenimento di un'efficace Difesa civica è elemento qualificante del sistema di tutela non giurisdizionale dei cittadini almeno sotto tre profili:

1) assicurare ai cittadini una modalità semplice, di facile accesso e gratuita di tutela dei loro diritti e interessi nelle controversie nei confronti di tutti i livelli territoriali dell'Amministrazione;

2) ridurre i casi di controversia che, per giungere a soluzione, devono approdare ai tribunali con oneri sia a carico dei cittadini, sia a carico delle Amministrazioni, con tempi eccessivamente dilatati, con aggravio dei carichi di lavoro dei tribunali;

3) consentire alle Amministrazioni Pubbliche di migliorare la qualità dell'azione amministrativa, in riferimento ai diritti del cittadino, avvalendosi del ruolo propositivo del Difensore Civico.

RITENUTO PERTANTO - opportuno mantenere le modalità di esercizio delle funzioni di Difesa civica, pur all'interno dell'eventuale nuovo quadro normativo, operando ogni sforzo per garantire ai cittadini la continuità di un servizio che valutiamo essere stato diffusamente apprezzato;

VISTA - la Legge n.191 del 23/12/2009, come modificata dal D.L. n.2 del 25/01/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n.42 del 26/03/2010, che ha disposto (con l’art. 2, comma 186, lettera a) che “Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i Comuni devono adottare le seguenti misure:

1. Soppressione della figura del Difensore Civico comunale di cui all’art. 11 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.lgs. n.267/2000, T.U.E.L.
2. Le funzioni del Difensore Civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita ***convenzione***, al Difensore Civico della Provincia nel cui territorio rientra il relativo Comune.
3. In tale caso, il Difensore Civico provinciale assume la denominazione di ***Difensore Civico Territoriale*** ed è competente a garantire l’imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini…

VISTA - la Legge **Delrio** (Legge n.56 del 7 aprile 2014 **“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni**”)che ridisegna confini ecompetenze dell'amministrazione locale.

VISTA - la Legge n. 126/2014 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (GU Serie Generale n.199 del 28-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 73).

VISTO - il T.U.E.L. D.Lgs. n.267 /2000, così come modificato ed integrato, di cui sopra e con particolare riferimento agli art. 42 e 43;

VISTO - lo Statuto del Comune di Martina Franca, all’art. 56, recante la norma sugli Istituti di partecipazione popolare.

VISTO - lo Statuto della Provincia di Taranto, all’art. 68, recante la norma sugli Istituti di partecipazione popolare.

 ***IL CONSIGLIO COMUNALE DI MARTINA FRANCA***

 ***INDIRIZZA E IMPEGNA IL SINDACO***

***Per le ragioni e la normativa sopra descritta a stipulare un apposita Convenzione tra il Comune di Martina Franca e l’Ente Provinciale di Taranto affinchè il Difensore Civico Territoriale eserciti le funzioni attribuite dalla legge anche, eventualmente, a tutela dei cittadini martinesi.***

 ***Il Consigliere Comunale***

 ***Dott. Aldo LEGGIERI***